



Regione Sicilia
COMUNE DI ASSORO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

COPIA deliberazione del Consiglio Comunale

n. 43
del 20/07/2021

OGGETTO
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di Luglio alle ore 16:00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
CALANDRA MARINELLA	Presidente	X	
GIUNTA SALVATORE	Vice Presidente	X	
TOSETTO AMBRA	Consigliere Anziano	X	
MURATORE MAURIZIO	Consigliere	X	
BANNO' IGNAZIO	Consigliere	X	
PANTO' ANTONINO	Consigliere	X	
VIRZI SALVATORE	Consigliere	X	
BANNO' ANTONELLA	Consigliere		X
PORTO ANTONINO ROSARIO	Consigliere	X	
BANNO' MARIO	Consigliere	X	
MAZZOLA ROSALIA	Consigliere	X	
IULIANELLO MARTINA	Consigliere	X	

Assegnati numero 11. Fra gli assenti sono giustificati (ART. 173 O.R.E.L.) i signori consiglieri.

Presenti n. 11 assenti n. 1

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Signor **CALANDRA MARINELLA**, nella sua qualità di **Presidente**

Partecipa il **Segretario Generale dott. ENSABELLA FILIPPO**

La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1 comma 1° - lett. i - L. R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della [Legge 147/2013](#) che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO il comma 738 dell'art. 1 della [Legge n. 160/2019](#) ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della [Legge 147/2013](#), recanti la

disciplina della TARI,

VISTO l'art. 52 del [D.Lgs. 446/1997](#), che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata [Legge 147/2013](#), stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato [D.Lgs. 446/1997](#) anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del [Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152](#) (TUA) sotto vari profili. In particolare il [Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116](#), attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del [D.lgs. 116/2020](#)) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del [D.Lgs. 152/2006](#);
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del [D.Lgs. 152/2006](#);
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del [D.Lgs. 152/2006](#);

DATO ATTO, altresì, che il [Decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116](#) è entrato in vigore il 26 settembre 2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinqies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021".

VISTO l'art. 53, comma 16, della [Legge 388/2000](#), come modificato dall'art. 27, comma 8, della [Legge 448/2001](#), il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato differito al 31 maggio 2021 con l'art. 3, comma 2, del [Decreto Legge n. 56/2021](#);

PRESO ATTO, altresì, che il [D.L. 41/2021](#), c.d. Decreto Sostegni, convertito in [legge n. 69 del 21 maggio 2021](#), contiene anche disposizioni in materia di tassa sui rifiuti (Tari) e tariffa corrispettiva ed in particolare l'articolo 30, comma 5, del decreto, prevede lo slittamento al 30 giugno 2021 del termine per l'approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e

della tariffa corrispettiva;

VISTO l'art. 1 comma 682 della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) che recita: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del [Decreto legislativo n. 446 del 1997](#), il Comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI concernente tra l'altro:

1. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
2. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
3. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
4. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";

VISTO l'art. 1 comma 659 della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) che recita: "Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti";

VISTO l'art. 1 comma 652 della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) che stabilisce che alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il Comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione;

VISTO l'art. 58-quinquies del [Decreto Legge n.124/2019](#), convertito con modifiche in [Legge n. 157/2019](#) che ha modificato alcune categorie previste dall'allegato 1 del [D.P.R. n. 158/99](#);

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13 comma 15 del [Decreto Legge n. 201/11](#), a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del [decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#);

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13 comma 15-ter del [decreto legge n. 201/11](#) la delibera che approva il regolamento della TARI acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre 2021, con invio, da parte del Comune, al Ministero

economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre;

CONSIDERATO che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà la TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea.

RITENUTO opportuno, anche a seguito delle recenti modifiche normative su riportate, procedere all'adozione di un nuovo regolamento TARI, in sostituzione di quello approvato con delibera di Consiglio comunale n. 50 del 20/09/2020;
ESAMINATA la bozza di regolamento TARI predisposta dall'Ufficio tributi, costituita da n.39 articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria (Revisore Unico) ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del [D.Lgs. 267/2000](#), come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del [D.L. 174/2012](#);

Ciò premesso:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce l'argomento posto all'o.d.g.

Subito dopo, autorizzati dal PRESIDENTE intervengono:

IL SINDACO relazione la proposta dal punto di vista politico - amministrativo;

La Dott.ssa MUSTICA ROSALIA - DIRIGENTE DEL 2° SETTORE "ECONOMICO FINANZIARIO" relaziona la proposta;

MURATORE MAURIZIO (CAPOGRUPPO MINORANZA) chiede chiarimenti ed in particolare sulle refluenze che comporta il regolamento sul piano economico - finanziario del servizio di igiene ambientale nel caso di esenzione della tassa da parte dei commercianti.

La Dott.ssa MUSTICA ROSALIA - DIRIGENTE DEL 2° SETTORE "ECONOMICO FINANZIARIO" fornisce i chiarimenti richiesti al Consigliere MURATORE MAURIZIO.

A questo punto, non essendoci altri interventi il PRESIDENTE mette ai voti la superiore proposta:

Consiglieri presenti n. 11, votanti n. 07, astenuti n. 04 (Presidente, Muratore M., Virzi S. e Iulianello M.), voti favorevoli n. 07 espressi per alzata di mano;

VISTO il [D.Lgs. 267/2000](#);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del

dispositivo del presente provvedimento;

2. Di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto;

3. Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nel testo composto da n. 39 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;

4. Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2021, in sostituzione di quello approvato con delibera di Consiglio comunale n. 50 del 20/09/2020;

5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale entro e non oltre il 14 ottobre p.v.;

6. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il provvedimento presente e il relativo regolamento;

7. Di dare ampia diffusione alla presente deliberazione mediante comunicati stampa, uso dei social network principali.

Parere Tecnico

- il Responsabile del Settore interessato ha espresso parere FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica;

*

MUSTICA ROSALIA

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria ha espresso parere FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile;

*

MUSTICA ROSALIA

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale

Il Presidente

Il Consigliere anziano

Dott. ENSABELLA FILIPPO

CALANDRA MARINELLA

TOSETTO AMBRA

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- è stata affissa all'albo pretorio on line il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art 11, comma 1);

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO in quanto:

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di gg. 10 previsto dall'art. 12 - c. 1° -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li